



CAPITANERIA DI PORTO ORISTANO

(Tel. 0783/72262 – posta elettronica :oristano@guardiacostiera.it- sito web : www.oristano.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N° 10/2013

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A BORDO DELLE NAVI NEL PORTO DI ORISTANO

Il Capitano di fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Oristano:

VISTO il Regolamento per lo svolgimento del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi nel porto di Oristano approvato con Ordinanza n. 13/2007 in data 2 luglio 2007;

CONSIDERATO che alla data odierna nessuna Società ha chiesto l'Autorizzazione allo svolgimento del servizio in conformità a quanto previsto dal predetto Regolamento;

CONSIDERATO che il servizio integrativo antincendio a bordo delle navi nel porto di Oristano non viene espletato dal personale appartenente al locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

RITENUTO necessario adottare ogni utile provvedimento affinché sulle navi in sosta nel porto di Oristano con a bordo prodotti infiammabili o combustibili venga espletato il servizio integrativo antincendio;

VISTA la legge 13 maggio 1940, n. 690, "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";

VISTI gli artt. 81 del Codice della Navigazione e 59 del Relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima:

ORDINA

Articolo Unico

1. In caso di mancanza di Società o Concessionari autorizzati ad espletare il servizio integrativo antincendio ai sensi del Regolamento approvato con Ordinanza 13/2007 in data 2 luglio 2007, sulle navi in sosta nel porto di Oristano con a bordo prodotti infiammabili o combustibili potrà essere impiegato personale di Società già autorizzate ad operare in altri porti della Direzione Marittima di Cagliari.
2. Le Società interessate a svolgere il servizio in applicazione della presente Ordinanza dovranno inoltrare a questa Capitaneria di porto, per le necessarie verifiche, copia dell'Autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima del porto ove operano unitamente all'elenco delle Guardie ai fuochi che intendono impiegare.
3. Le predette Guardie ai fuochi saranno sottoposte a verifica dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte della Commissione di cui all'art. 4 del

Regolamento approvato con Ordinanza 13/2007 in data 2 luglio 2007 e, in caso di esito positivo, saranno autorizzate ad operare anche nel porto Oristano.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, ex art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione ed inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/oristano.

Oristano, 07 Maggio 2013

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alberto BOTTAREL